

svolte del tutto autonomamente dagli enti territoriali senza che sia previsto alcun controllo da parte dell'Ufficio in merito alle valutazioni stesse. L'Ufficio, infatti, si limita ad esprimere il proprio "nulla osta", ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n.77 del 2002, con il quale verifica unicamente le disponibilità finanziarie, risultanti dalla ripartizione tra le Regioni e Province autonome del contingente dei volontari, e indica il numero massimo dei volontari da assegnare ai singoli enti territoriali interessati.

Il giudice amministrativo, in sede cautelare, si è pronunciato adottando un'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato è stato instaurato avverso un provvedimento con il quale è stata disposta la cancellazione dall'Albo della Regione Abruzzo di un ente di servizio civile, a seguito dell'accertamento della perdita in capo all'ente medesimo dei requisiti prescritti per mantenere l'iscrizione a tale Albo. In particolare è stato accertato che tutte e cinque le sedi di attuazione dei progetti accreditate non erano operative, infatti tre sedi erano site in un immobile oggetto di un procedimento di esecuzione forzata e due si trovavano in un stabile abbandonato nel quale non veniva svolta alcuna attività.

L'Ufficio ha avviato l'istruttoria del procedimento con la richiesta di parere al Consiglio di Stato e ha sostenuto la legittimità della cancellazione dell'ente ricorrente dall'Albo Regionale, in considerazione della circostanza che la perdita della disponibilità di tutte le sedi accreditate ha determinato il venir meno di uno dei requisiti previsti, dall'art. 3 della legge n. 64 del 2001, per l'iscrizione all'Albo. In particolare è venuto a mancare il requisito della capacità organizzativa, tenuto conto che per l'iscrizione alla quarta classe gli enti di servizio civile devono possedere da 1 a 5 sedi di attuazione di progetto.

L'*iter* relativo a tale ricorso amministrativo non si è ancora concluso.

1.6.5 Contenzioso relativo ai ricorsi presentati negli anni precedenti proposti da enti di servizio civile e volontari.

Come sopra accennato l'Ufficio, nel corso del 2009, ha continuato la trattazione del contenzioso instaurato negli anni precedenti e ancora pendente. Il numero dei ricorsi proposti e non ancora definiti al 31 dicembre 2008 ammontava a 98, di cui 4 amministrativi e 94 giurisdizionali (89 pendenti in primo grado e 5 in secondo grado).

Nell'ambito di tale contenzioso, per quanto concerne i giudizi instaurati dagli enti innanzi al giudice amministrativo (78 in primo grado e 4 in secondo grado), si precisa che nel 2009 sono stati definiti 3 ricorsi, di cui 2 con pronunce di rito, che hanno dichiarato l'improcedibilità degli stessi per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, e uno con una pronuncia di merito favorevole all'Ufficio.


I quattro ricorsi al Presidente della Repubblica presentati dagli enti si sono conclusi nell'anno 2009 favorevolmente all'amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, i giudizi instaurati dai volontari e pendenti (10 in primo grado e 1 in secondo grado), si precisa che nell'anno 2009 si è concluso con una pronuncia sfavorevole all'Amministrazione un solo ricorso riguardante l'esclusione di un candidato dalla procedura concorsuale per la selezione dei volontari.

Tab. 12 Contenziosi instaurati nell'anno 2009

TIPOLOGIA		Contenziosi Enti			Contenziosi Volontari		
CONTENZIOSI	RICORRENTI	Procedim. di Accreditam	Procedim. di Valutaz.	Irrogazione sanzioni Enti	Procedim. di selezione	Procedim. di cessaz. Anticipata del serv.	Risarcim danni
Ricorsi al Capo dello Stato		1			1		
Ricorsi al Capo dello Stato	VOLONTARI						
Ricorsi al Giudice Amministrativo	ENTI		6	4			
Procedimenti innanzi al Giudice Amm.vo e Ord.rio	VOLONTARI				3	3	2
	Totale	1	6	4	4	3	2

* 1 ricorso è stato proposto avverso un provvedimento della Regione Calabria.



Tab. 13 Stato del contenzioso in materia di servizio civile nazionale instaurato nell'anno 2009

	Oggetto dei ricorsi	Ricorsi presentati	Fase cautelare		Fase decisoria		Ricorsi pendenti
			Ordinanze favorevoli all'UNSC	Ordinanze sfavorevoli all'UNSC	Pronunce di rito	Pronunce di merito	
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di accreditamento Albo Enti Servizio Civile</i>	1*		-	-	-	1
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	6**	1	2	2	-	4
	<i>Procedimenti sanzionatori</i>	4	3	1			4
	Totale ricorsi enti	11	4	3	2	-	9
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	3***	1				3
	<i>Procedimenti di esclusione dalla valutazione</i>	1	1				1
	<i>Procedimenti di cessazione anticipata del servizio civile</i>	3					3
	<i>Risarcimento danni</i>	2	1				2
	Totale ricorsi volontari	9	3				9
Totale ricorsi enti, volontari e altri soggetti		20	7	3	2		18

* si tratta di ricorso amministrativo al Capo dello Stato presentato avverso un provvedimento della Regione Abruzzo.

** 1 ricorso è stato presentato avverso un provvedimento della Regione Calabria.

*** 1 ricorso è stato presentato innanzi al Capo dello Stato.

Tab. 14 Stato del contenzioso giudiziario in materia di servizio civile nazionale trattato nell'anno 2009 (proveniente dagli anni 2003 e seguenti)

	Oggetto dei ricorsi	Pronunce di rito 2009	Pronunce sfavorevoli all'UNSC 2009	Pronunce favorevoli all'UNSC 2009	Ricorsi pendenti 1° grado	Ricorsi pendenti 2° grado	Ricorsi conclusi al 31.12.2008	Totale ricorsi pervenuti al 31.12.2009
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	1	-	1	5	2	-	9
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	3	-	-	66	2	-	71
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	-	-	11	-	-	11
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	1	-	-	1
	Numero Esiti ricorsi enti	4	-	1	83	4	-	92
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	-	1	-	6	-	1	8
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	-	-	-	9	1	3	13
	<i>Risarcimento danni</i>	-	-	-	2	-	-	2
	Numero Esiti ricorsi volontari	-	1	-	17	1	4	23
Ricorsi di altri soggetti	<i>Gare di appalto</i>				1			1
Totale ricorsi enti, volontari e altri soggetti		4	1	1	101	5	4	116

Tab. 15 Stato dei ricorsi amministrativi in materia di servizio civile nazionale trattati nell'anno 2009 (provenienti dagli anni 2003 e seguenti)

	Oggetto dei ricorsi	Pronunce di rito 2009	Pronunce sfavorevoli all'UNSC 2009	Pronunce favorevoli all'UNSC 2009	Ricorsi pendenti	Ricorsi conclusi al 31.12.2008	Totale ricorsi pervenuti al 31.12.2009
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	--	-	1	-	1
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	-	-	3	-	-	3
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	-	1	-	-	1
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-
	Numero Esiti ricorsi enti	-	-	4	1	-	5
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	-	-	-	1	-	1
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>						
	<i>Procedimenti vari</i>						
	Numero Esiti ricorsi Volontari				1	-	1
Totale ricorsi enti e volontari		-	-	4	2	-	2

1.7 Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza

Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza, che negli ultimi tre anni ha seguito un andamento progressivamente decrescente, si è quasi completamente esaurito nel 2009. In tale anno, infatti, è stato presentato soltanto un ricorso avverso il decreto con il quale è stata rigettata l'istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso di un obiettore di coscienza.

Il ricorso è stato presentato innanzi al giudice amministrativo dai congiunti del giovane i quali hanno eccepito l'illegittimità del decreto e in particolare hanno contestato il parere espresso dal Comitato di verifica che ha escluso la dipendenza del decesso da causa di servizio.

Al riguardo l'Ufficio ha sostenuto la legittimità del decreto impugnato in quanto adottato in conformità dei pareri resi dagli organi tecnici, in particolare di quello del Comitato di verifica delle cause di servizio, che oltre ad essere obbligatorio è anche vincolante, come affermato anche dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2005, n. 7559). In ordine a tale ricorso non è pervenuta, nel corso del 2009, alcuna pronuncia.

Nell'anno 2009 l'Ufficio ha inoltre proseguito la trattazione dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza pervenuti negli anni precedenti e ancora pendenti. I ricorsi definiti nell'anno di riferimento sono stati 12 e si è trattato unicamente di ricorsi giurisdizionali. In particolare sono pervenute 3 pronunce favorevoli all'amministrazione, di cui 2 in secondo grado riguardanti i provvedimenti di precettazione ed una in primo grado concernente la misura dell'equo indennizzo conferito ad un obiettore di coscienza a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità insorta durante l'espletamento del servizio di leva. Altre 2 pronunce sono state invece sfavorevoli all'amministrazione ed hanno riguardato il riconoscimento della causa di servizio.

Sono inoltre pervenute 7 pronunce di rito, 2 delle quali hanno dichiarato improcedibili per carenza di interesse i ricorsi presentati da obiettori di coscienza, tenuto conto che la legge 23 agosto 2004, n.226 ha eliminato il carattere di

doverosità del servizio di leva, e altre 2 pronunce hanno dichiarato improcedibili, per cessata materia del contendere, due ricorsi concernenti la revoca dello *status* di obiettore. Si tratta di casi in cui l'Ufficio, in applicazione della legge n. 130 del 2007, ha annullato i provvedimenti di rigetto di istanze di revoca dello *status* di obiettore di coscienza laddove ha verificato la sussistenza del requisito, previsto dalla normativa sopra richiamata, della decorrenza del termine di cinque anni dalla data di collocamento in congedo. Le altre 3 sentenze di rito, 2 in primo grado e una in secondo grado, hanno dichiarato perenti i ricorsi presentati dagli obiettori di coscienza aventi ad oggetto provvedimenti di precettazione.

Lo stato di trattazione del contenzioso instaurato negli anni precedenti e seguito dall'Ufficio nel corso dell'anno 2009 è illustrato nella tabella n. 16.

Tab. 16 Stato generale di trattazione dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza pervenuti dal 1.1.2000 al 31.12.2009

	Numero Ricorsi
<i>Ricorsi giurisdizionali conclusi*</i>	2185
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado</i>	162
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado</i>	26
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti alla Corte suprema di cassazione</i>	1
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti, ma definiti con provvedimenti di autotutela</i>	17
<i>Ricorsi al Capo dello Stato conclusi</i>	58
Totale Ricorsi	2449

* Nel 2009 sono stati definiti in 1° grado 8 ricorsi con il seguente esito: 4 improcedibili per carenza di interesse; 1 accolto; 1 rigettato; 2 improcedibili per cessata materia del contendere. In 2° grado sono pervenute 4 decisioni, di cui 3 sfavorevoli all'amministrazione e 1 che ha dichiarato perento il ricorso in appello.

1.8 L'attività inerente gli atti parlamentari di sindacato ispettivo

Per quanto concerne gli atti di sindacato ispettivo, si fa presente che nell'anno 2009 sono stati forniti elementi di risposta in merito a sette interrogazioni parlamentari.

Di tali interrogazioni parlamentari, due sono state presentate dall'onorevole Misiani (n. 4- 02496 e n.4-03512); due dall'onorevole Rivolta e altri (n.4-03575 e n.4-01965) e tre sono state presentate dall'onorevole Salvini (n.4-02468); dal senatore Allegrini (n.4-00448) e dall'onorevole Grimoldi e altri (n. 4- 02785).

L'interrogazione n. 4- 02496 presentata dall'onorevole Antonio Misiani ha riguardato il sistema informativo denominato "Helios" utilizzato dall'Ufficio per la gestione ordinaria delle attività connesse al servizio civile nazionale. Tale sistema, cui accedono le Regioni e Province autonome nonché gli enti di servizio civile, può essere utilizzato "esclusivamente tramite il *browser internet explorer* versione 6 e successive" comportando, secondo l'interrogante, maggiori oneri economici a carico degli enti che intendono utilizzare una diversa piattaforma tecnologica. Al riguardo, l'interrogante ha chiesto di conoscere le iniziative volte ad eliminare tale anomalia.

In merito a tale quesito è stato anzitutto rappresentato che lo studio del sistema "Helios" è stato avviato nel 2003 ed è entrato in funzione, per quel che concerne i primi moduli applicativi, sin dal 2004. In tale periodo si è ritenuto di adottare una soluzione tecnica per lo sviluppo del sistema basata su una piattaforma *standard* di mercato (all'epoca di ultima generazione) *Microsoft Windows Server 2003* e per l'utilizzo di tale sistema è stato adottato il *browser Microsoft Internet explorer*, poiché solo in seguito l'evoluzione tecnologica ha consentito una più ampia diffusione di sistemi operativi detti "*open source*" e *browser* alternativi. Tale soluzione è stata all'epoca, quindi, scelta dall'Ufficio nel pieno rispetto dei principi di economicità e di libera concorrenza.

L'Ufficio ha inoltre evidenziato che l'individuazione di una diversa soluzione tecnologica non sarebbe attualmente opportuna in quanto, a fronte

dell'onere molto contenuto che l'ente accreditato deve sostenere per dotarsi di un adeguato "browser", la riscrittura dell'intero sistema informativo avrebbe per l'Amministrazione costi eccessivamente elevati. Peraltro, il possesso da parte degli enti di un sistema informativo compatibile con quello utilizzato dall'Ufficio, costituisce uno dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti per l'iscrizione agli Albi di servizio civile (nazionale, regionali e delle Province autonome). Tuttavia l'Ufficio si è riservato di prendere in considerazione l'esigenza prospettata dall'interrogante in occasione della revisione della normativa sul servizio civile che renderà necessario ristrutturare il sistema informativo Helios in coerenza con le modifiche operative che saranno introdotte.

L'ulteriore interrogazione presentata dall'onorevole Misiani (n.4-03512) è stata posta al fine di conoscere le verifiche svolte dall'Ufficio, dalle Regioni e Province autonome sull'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale nel periodo 1° gennaio 2008 – 30 maggio 2009.

Al riguardo, l'Ufficio - dopo aver rappresentato che l'attività di verifica può essere disposta sia a seguito di segnalazioni di irregolarità nella gestione del servizio civile o nella realizzazione dei progetti, sia in base ad una programmazione trimestrale, incentrata sulla necessità di svolgere tale attività in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale - ha fornito all'interrogante i dati in merito alle verifiche effettuate dall'Ufficio stesso nei confronti degli enti di servizio civile iscritti all'Albo nazionale e dalle Regioni e Province autonome nei confronti degli enti iscritti agli albi regionali e/o provinciali. Tali dati riportati in un'apposita tabella sono stati suddivisi sulla base della tipologia di ente, dei progetti e volontari interessati e hanno riguardato il periodo indicato dall'interrogante.

Con l'interrogazione posta dall'onorevole Erica Rivolta (n. 4-01965) è stato chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri di conoscere il numero e la suddivisione per Regione dei ciechi civili che usufruiscono di un accompagnatore in servizio civile per ragioni di lavoro, per motivi sanitari e per lo svolgimento di

attività sociali, nonché le iniziative che l'Ufficio ha posto in essere, nella fase di valutazione dei progetti presentati per l'accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevedono l'assegnazione di un accompagnatore al singolo cittadino disabile per ragioni di lavoro, per lo svolgimento di attività sociali o per motivi sanitari.

Occorre anzitutto fare presente che gli elementi forniti dall'Ufficio hanno tenuto conto della normativa vigente nel periodo cui si riferisce l'interrogante, in particolare delle circolari in data 29 maggio 2008 e 11 giugno 2008, attualmente sostituite dalle disposizioni contenute nel paragrafo 5 del Prontuario relativo ai progetti di servizio civile, approvato con D.P.C.M. 4 novembre 2009.

Al riguardo, è stato chiarito che l'Ufficio non procede ad una assegnazione diretta dei volontari ai singoli richiedenti, ma assegna i volontari agli enti di servizio civile che presentano progetti per l'accompagnamento dei ciechi civili sulla base delle richieste ricevute. Tali progetti, fino al tempo in cui erano vigenti le citate circolari, sono stati redatti, secondo le modalità previste dalle medesime, che, tra l'altro, prevedevano l'onere, a carico degli enti, di verificare, attraverso l'esame della relativa documentazione, la sussistenza in capo ai singoli richiedenti delle condizioni previste dalla legge n.289 del 2002.

La disciplina della materia operava quindi una netta ripartizione dei compiti tra gli enti di servizio civile e l'Ufficio, chiarendo in modo incontrovertibile che quest'ultimo non effettuava alcuna verifica sulla sussistenza dei requisiti necessari per la richiesta del servizio di accompagnamento. Infatti, la citata normativa prevedeva che gli enti dovessero raccogliere le richieste dei beneficiari, verificare l'idoneità dei titoli e redigere un apposito elaborato progettuale, mentre l'Ufficio provvedeva alla valutazione dei progetti nel loro complesso ed all'esercizio di funzioni di controllo sull'operato degli enti.

Per quanto concerne l'altro quesito volto a conoscere la suddivisione, nell'ambito di ciascuna regione, del numero dei ciechi che usufruiscono di un accompagnatore in servizio civile per ragioni di lavoro, per motivi sanitari e per lo svolgimento di attività sociali, l'Ufficio ha fornito i dati richiesti dall'interrogante, predisponendo un'apposita tabella, con riferimento all'Unione

italiana ciechi ed ipovedenti, quale ente maggiormente rappresentativo della categoria dei soggetti in questione, atteso che ha registrato l'assegnazione di 1104 volontari su un totale di 1422.

Con l'ulteriore interrogazione posta dall'onorevole Rivolta ed altri (n.4-03575) è stato chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri se l'AMESCI (Associazione Mediterranea per la promozione e lo sviluppo del Servizio Civile) ha erogato ai volontari del servizio civile le 45 ore di formazione generale, previste nei progetti presentati dall'Associazione stessa nell'anno 2005, e se i dati contenuti nel "Rapporto annuale sul servizio civile per l'anno 2007" elaborato dall'AMESCI, riguardanti la formazione generale, corrispondono a quelli riportati nel "Modulo F" relativo alla certificazione della formazione generale erogata dagli enti. L'interrogante inoltre ha chiesto se AMESCI ha ottenuto, da parte dell'Ufficio, il contributo di euro 80 previsto per ogni partecipante all'intero corso di formazione generale.

Con riferimento al primo quesito è stato precisato che non c'è stata, né potrebbe esserci, un'esatta corrispondenza tra i dati riportati nel Rapporto annuale 2007 e quelli contenuti nelle "certificazioni della formazione generale erogata" (Modulo F inviato dall'AMESCI dopo l'avvio dei progetti del 2006). Infatti, tramite tali certificazioni l'Ufficio effettua il monitoraggio della formazione, che si basa sulla rendicontazione dell'attività formativa svolta dagli enti mediante la compilazione *on line*, sul sistema informativo "Helios", del *Modulo F* e del questionario. Tale monitoraggio è volto a verificare - mediante controllo informatico - l'adempimento dell'obbligo degli enti di impartire ai volontari le ore di formazione dichiarate nel progetto, che legittima l'ente alla percezione del predetto contributo economico pari a 80 euro.

Il "*Rapporto annuale*", invece, contiene dati e informazioni che riguardano tutte le attività di servizio civile svolte e non solo quelle relative alla formazione erogata ai giovani. In questo ambito la formazione è considerata sotto il profilo delle conoscenze acquisite dai volontari durante lo svolgimento del servizio, pertanto i dati contenuti nel Rapporto annuale sono idonei a fornire un

dettagliato resoconto della durata di tale attività e quindi non hanno alcun rilievo ai fini dell'erogazione da parte dell'Ufficio del contributo pari a 80 euro.

Pertanto l'Ufficio ha evidenziato che i risultati delle elaborazioni contenuti nei due documenti non possono essere comparati tra loro rispondendo a logiche diverse. Peraltro la non corrispondenza dei dati è riconducibile anche alla metodologia adottata dall'AMESCI per la formazione generale, avendo la stessa utilizzato la formazione a distanza, che comporta infatti differenti parametri di quantificazione oraria a seconda che si considerino solo i tempi di collegamento *on-line* ovvero anche quelli previsti per lo svolgimento delle altre attività connesse al collegamento.

Per quanto concerne l'ulteriore quesito concernente l'erogazione del contributo di euro 80 percepito dall'AMESCI per la partecipazione di ogni volontario al corso di formazione generale, si è rappresentato che l'Ufficio ha legittimamente provveduto ad erogare tale contributo solo dopo aver verificato la regolare compilazione del modulo di certificazione sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo (Modulo F), accertando in tal modo lo svolgimento da parte dei volontari dei corsi di formazione generale per un monte ore corrispondente a quello dichiarato nei progetti.

L'interrogazione dell'onorevole Salvini ha riguardato la celebrazione dell'anniversario della legge sul servizio civile e, a tal riguardo, l'interrogante ha chiesto di conoscere le misure adottate dal Governo per ridurre gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la realizzazione di tale evento.

In merito a tale quesito è stato rappresentato che nell'anno 2009 gli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli eventi celebrativi dell'anniversario della legge sul servizio civile, quantificati in circa 150.000 euro, sono stati di gran lunga inferiori rispetto a quelli degli anni precedenti. Infatti, nel 2006 per la prima "Giornata nazionale del servizio civile", svoltasi a Roma, sono stati utilizzati 302.000 euro, di cui € 190.000 per le spese di organizzazione dell'evento, cui hanno partecipato meno di 3.000 persone, e € 112.000 per la campagna informativa. Mentre nell'anno 2007 per la "Giornata nazionale del servizio civile", svoltasi a Napoli, sono stati utilizzati € 283.000, di cui € 155.000

per le spese di organizzazione dell'evento, a cui hanno partecipato meno di 2000 persone, e € 128.000 per la campagna informativa.

I dati sopra riportati evidenziano un notevole contenimento delle spese connesse alle manifestazioni celebrative della Giornata nazionale del servizio civile nell'anno 2009 considerato soprattutto che tale evento ha interessato ben 7.500 partecipanti, numero notevolmente superiore rispetto a quello registrato nelle manifestazioni degli anni 2006 e 2007.

L'interrogazione presentata dal senatore Allegrini è stata posta al fine di conoscere gli interventi che il Governo intende adottare per rimediare alla "incongruenza legislativa" sul mancato accreditamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi a favore di tutti quei cittadini che nel dopo terremoto della Toscana svolsero opera meritoria di servizio civile impegnandosi nella ricostruzione della città o in lavori di pubblica utilità.

Al riguardo è stato rappresentato che a favore dei giovani impiegati nella ricostruzione del dopo terremoto nei Comuni della Valle del Belice e della Toscana è stato previsto il beneficio del rinvio con licenza illimitata senza assegni e della dispensa dal servizio di leva, con le leggi 30 novembre 1970, n. 953 e 20 dicembre 1971, n. 1155. Tali leggi tuttavia non hanno previsto l'attribuzione dei contributi figurativi a favore di tali soggetti in quanto il servizio prestato, pur concretizzandosi in un'attività di pubblica utilità, non è stato equiparato al servizio militare neanche ai fini previdenziali.

Inoltre è stato evidenziato che l'elemento di differenziazione tra il servizio svolto nelle suddette zone colpite dal terremoto e il servizio di leva (svolto sia nella forma del servizio armato che del servizio civile) è costituito dal carattere dell'obbligatorietà che giustifica la mancata previsione, da parte del legislatore, del beneficio della contribuzione figurativa ai soggetti in questione. A conferma di ciò si evidenzia che ai giovani che prestano il servizio civile nazionale su base esclusivamente volontaria, ai sensi della legge 6 marzo 2001 n.64, non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Pertanto, in risposta al quesito posto dall'interrogante, è stato rappresentato che, stante la mancanza di una specifica previsione legislativa, non è possibile

estendere i benefici relativi all'accreditamento dei contributi figurativi a categorie di soggetti diversi da quelli che hanno adempiuto gli obblighi di leva.

Con l'interrogazione presentata dall'onorevole Grimoldi e altri è stata invece contestata la distribuzione delle risorse del servizio civile nazionale sul territorio nazionale e rilevato uno sbilanciamento della presenza dei volontari del servizio civile a favore delle Regioni meridionali del Paese, determinato dalle scelte strategiche di alcune grandi realtà associative del servizio civile. Gli interroganti, ritenendo che tale circostanza impedisca a numerosi giovani del Nord di vivere l'esperienza formativa del servizio civile hanno chiesto di conoscere le misure che il Governo intende adottare per correggere il suindicato squilibrio.

Al riguardo l'Ufficio, al fine di dimostrare l'infondatezza delle asserzioni contenute nell'interrogazione, ha chiarito che la situazione evidenziata dagli interroganti - relativa allo sbilanciamento della presenza di volontari nelle regioni del Nord rispetto a quelle del Sud - non è dovuta né alle scelte strategiche operate "da alcune grandi realtà associative" né da una iniqua distribuzione delle risorse finanziarie. Infatti, tale situazione è connessa ad altri fattori, uno dei quali è costituito dalla diversa operatività dei piccoli enti iscritti negli Albi delle Regioni del Sud, che, rispetto a quelli del Nord, hanno una maggiore "vivacità" sia nell'attenzione alle esigenze locali che nella presentazione dei progetti. Un ulteriore fattore è costituito dal diverso rapporto sul territorio nazionale tra la domanda e l'offerta di Servizio civile, infatti nelle regioni del Nord l'offerta di servizio civile è stata, negli anni 2007-2008, di gran lunga superiore alla domanda che è rimasta inevasa per oltre il 40%. Nelle Regioni del Sud, invece, la copertura dei posti, nello stesso periodo, è stata pari a circa il 96% dei posti disponibili. Pertanto una distribuzione delle risorse finanziarie nel senso indicato dagli interroganti, volta a favorire le regioni del Nord, sarebbe del tutto inopportuna vista la diversa risposta dei giovani al servizio civile nelle due aree geografiche in esame.

Con riferimento all'ulteriore quesito relativo alle iniziative che il Governo intende porre in essere per contenere il lamentato squilibrio territoriale, si è

rappresentato che il Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2009 ha approvato il disegno di legge recante “delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di servizio civile”, nel quale sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate a risolvere la problematica sollevata dagli interroganti. In particolare sono state previste forme di mobilità interregionali al fine di rendere più omogenea la distribuzione territoriale dei giovani in servizio civile. Inoltre è stata prevista una gamma di opzioni in relazione alla durata dei progetti e all’orario di servizio al fine di rendere il servizio civile compatibile con eventuali altre attività e più agevole per tutti i volontari, in particolare per quelli residenti nelle regioni del Nord.